

Accordo multilaterale M347

in conformità con l'1.5.1 ADR
concernente il trasporto del virus del vaiolo delle scimmie

- (1) In deroga alle disposizioni dei punti 2.2.62.1.4.1 e 3.2.1 (tabella A, lista delle merci pericolose) e del capitolo 4.1 ADR, le materie infettanti contenenti il virus del vaiolo delle scimmie, fatta eccezione per le colture virali, possono essere trasportate contrassegnandole con il numero ONU 3373 oppure 3291.
- (2) Lo speditore deve riportare nel documento di trasporto la seguente dicitura: «Trasporto conforme all'Accordo multilaterale M347».
- (3) Il presente accordo, valido fino al 31 dicembre 2025, si applica ai trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In caso di denuncia anticipata da parte di uno dei firmatari, l'accordo resta valido fino alla suddetta data solo per i trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti che non lo hanno denunciato.

Berna, 10.08.2022

Autorità svizzera competente per l'ADR:

Ufficio federale delle strade



Jürg Röthlisberger
Direttore